

ALLEGATO "A"
AL REP. N. 595/83

**COORDINAMENTO DI AZIONE SINDACALE
MEDICI DIRIGENTI
(CO.A.S. Medici Dirigenti)**

STATUTO

Art. 1) E' costituita in Roma una Associazione denominata "COORDINAMENTO DI AZIONE SINDACALE" Medici Dirigenti (CO.A.S. Medici Dirigenti), che assume la forma e la sostanza di associazione privata non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e 37 cc.

Art.2) La sede dell'Associazione è fissata in Roma, via Cepuana n.22

Essa potrà essere trasferita con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci fondatori.

Art.3) Scopo dell'Associazione è la tutela della professionalità e degli interessi dei Medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

Art.4) Gli scopi dell'Associazione si attuano mediante "AZIONI" di volta in volta deliberate su proposta del Consiglio Nazionale ovvero dell'Assemblea Nazionale.

Per "azione" si intende l'insieme di atti e attività in quanto espressione e manifestazione della volontà degli iscritti.

In fase iniziale, l'Associazione considera **PRIORITARIA** l'azione in funzione della salvaguardia e/o dell'applicazione del D.L.vo 502/92, così come modificato dal D.L.vo 517/93.

I vertici nazionali, regionali e locali, possono essere coadiuvati - per ciascuna azione - da un "Coordinamento d'azione", composto da non più di tre membri

Roberto *Maurizio Bartolotta* *Giovanni* *Parisi* *Ateneo*
Guido *Donatelli* *Il* *predecessore* *Pinella* *Parisi* *Allegretti*
... *...* *...* *...* *...* *...* *...*

nominati - nel rispetto dell'art. 13 di questo Statuto - rispettivamente dal Direttivo Nazionale, dal Segretario Regionale o dal Segretario Aziendale/USL. Il Coordinamento di cui sopra nomina un Coordinatore.

I vertici nazionali, regionali e locali possono anche avvalersi di "Commissioni per l'azione" (nazionali, regionali e locali) ai fini di adeguare, approfondire e studiare i problemi in relazione alle diverse realtà e/o situazioni.

Le suddette "Commissioni", formate su indicazione rispettivamente dei vertici nazionali, regionali e locali, hanno funzione consultiva e sono composte da non oltre tre iscritti (anche in deroga al disposto dell'art 13).

I vertici regionali e locali possono decidere, sentiti e/o su proposta rispettivamente dei Consigli regionali o delle Assemblee locali, "azioni" autonome, in relazione a problemi regionali o locali, sempre nel rispetto dell' art. 3 del presente statuto.

Art.4) L'Associazione svolge la propria attività senza scopo di lucro. E' apolitica ed apartitica.

Art.5) Soci fondatori sono tutti gli aderenti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e l'allegato statuto. Lo "status" di Socio fondatore è incompatibile con l'iscrizione a Sindacati medici. Si possono iscrivere all'Associazione tutti i Medici dipendenti del SSN, i quali devono dichiarare, per iscritto, di condividere gli scopi e di accettare integralmente lo statuto.

Art.6) Organi dell'Associazione sono:

a) Assemblea Nazionale, costituita da tutti gli associati che vi partecipano;

b) Direttivo Aziendale e/o di USL: composto da un Segretario e tre Consiglieri (eletti dagli iscritti di ciascuna USL e/o Azienda)



Francesca Ruffi, Maurizio Pastorelli, Giuseppe Piccoli, Giovanni Rossi, Antonio Di Nicola, Alessandro Di Nicola, Paolo Mancini, Francesco Piccoli, Antonio Di Nicola, Francesco Piccoli, Antonio Di Nicola

e) Consiglio Regionale, costituito da tutti i Segretari Aziendali e/o di USL e dal Direttivo Regionale (costituito da un Segretario, un Vicesegretario e quattro Consiglieri (eletti dal Consiglio regionale, fra i propri componenti).

d) Consiglio Nazionale costituito dai Soci fondatori e dai Segretari Regionali, che elegge,

fra i propri componenti il :

1) Direttivo Nazionale, composto da:

Un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario Generale, un Vicesegretario Generale.

2) Un tesoriere

3) Tre Proviviri

L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno e viene convocata su proposta del Consiglio Nazionale e/o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti.

L'Assemblea formula indirizzi e proposte sui temi di cui all'art.3.

Art. 7) Gli organi di cui ai paragrafi b), c), d) del precedente art. 6, possono riunirsi in forma ordinaria e straordinaria in qualsiasi tempo e luogo ad iniziativa del Presidente (per il par. d)), del Segretario regionale (per il par. c)) o del Segretario Aziendale/USL (per il par. b)) e/o a domanda di almeno 1/3 dei costituenti di cui ai predetti paragrafi. Ciascun membro di cui ai paragrafi b), c), d) del precedente art. 6, che senza giustificato motivo sia rimasto assente per più di tre rispettive sedute, sarà considerato dimissionario e sostituito.

Art.8) Tutte le cariche elettive hanno validità due anni. Ciascun membro eletto risponde in proprio per le mansioni a lui affidate.

Art.9) L'iscrizione all'Associazione, in attesa del Regolamento di cui al

Francesca B.lli, Massimo B.lli, Giovanni Carletti, Pasquale Altavanna,
Antonio B.lli, Gianfranco B.lli, Pasquale B.lli, Pasquale B.lli

quello del Presidente.

Art. 16) Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di associazioni. Il presente statuto e il relativo regolamento di cui all'art. 10, possono essere modificati e/o integrati e/o sostituiti, in toto o in parte, dal Consiglio Nazionale su proposta di almeno due terzi degli iscritti.

Francis D. Kaufmann
Piovani Attanasio
Luigi Ferrero
Mino Tosi
Stefano Monte Selye

Maurizio Bartolini
Giovanni Invernizzi
Antonio De Luca
Francesco De Luca
Claudio Di Stefano
Franco Melleri



COAS MEDICI DIRIGENTI

COORDINAMENTO DI AZIONE SINDACALE

Adeguamento ed integrazione dello Statuto ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 460 del 14 novembre 1997 (G.U. n.1 del 02.01.1998), costituzione dell'Ufficio Legale Nazionale, costituzione del "Tribunale Nazionale del Medico" nonché modifiche al Regolamento approvato il 20 giugno 1994.

Il Consiglio Nazionale Coas, riunito in Roma il 25 novembre 1998,

- visto l'art.5, comma 1, del d.lgs. 460/97;
- ritenuta la necessità di costituire un Ufficio Legale Nazionale al fine di provvedere su base nazionale alla più ampia tutela degli interessi e dei diritti, propri e dei singoli iscritti, sia in fase sindacale, stragiudiziale e nelle eventualità, dinanzi alle competenti sedi giudiziarie, nonché per assicurarsi continuativamente l'assistenza tecnica necessaria per l'adozione ed il coordinamento su base nazionale di ogni iniziativa ed azione, anche al fine di offrire, per il proprio tramite, a tutti gli iscritti un uniforme supporto tecnico-legale in specifici settori, quali la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle aziende sanitarie; la nuova disciplina del rapporto di pubblico impiego; l'attribuzione e l'esercizio di mansioni ed incarichi superiori; lo svolgimento di attività professionali;
- considerata, pertanto, la necessità di stipulare un'apposita convenzione per affidare a professionisti dotati di competenza specifica nei settori del diritto del lavoro, sindacale ed amministrativo l'incarico di curare la predetta attività di assistenza e consulenza;
- ritenuta, altresì, la necessità di predisporre un regolamento specifico sulla contabilità sia nazionale che regionale dell'associazione, anche al

e) Ai fini di ogni votazione necessaria per la vita ed il funzionamento degli organi dell'associazione a ciascun iscritto è attribuito un singolo voto. La convocazione dell'Assemblea Nazionale avverrà attraverso avviso pubblico affisso presso ogni singola Azienda o Usl nel cui ambito risultino iscritti all'associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono custodite presso la sede nazionale dell'associazione in Roma, via Latina 45, unitamente a tutte le scritture contabili della Tesoreria Nazionale dell'associazione; ciascun iscritto potrà prendere visione previa motivata richiesta.

f) La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile tranne che a causa di morte.

- II -

Il primo cpv dell'art.9 dello Statuto, come modificato ed integrato dal regolamento del 20 giugno 1994, è sostituito dal seguente:

"La quota individuale associativa per gli iscritti è fissata in lire quindicimila mensili (180.000 lire annue). Tale quota deve essere di regola versata all'Associazione dai singoli iscritti tramite delega scritta rilasciata all'Ente di appartenenza ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti."

Il quarto cpv dell'art.9 dello Statuto, come modificato ed integrato dal regolamento del 20 giugno 1994, è sostituito dal seguente:

"Le Tesorerie Regionali rimettono entro 30 giorni dalla riscossione il 20% (lire 9.500) delle quote riscosse alla Tesoreria Nazionale."

o 1/3 (€ 5.000)

2. Il Consiglio Nazionale, inoltre, delibera di costituire presso la sede dell'associazione, in Roma via Latina 45, un Ufficio Legale Nazionale cui è affidato il compito di provvedere su base nazionale alla più ampia tutela degli interessi e dei diritti, propri e dei singoli iscritti, sia in fase sindacale, stragiudiziale e nelle eventualità, dinanzi alle competenti sedi giudiziarie,